

Pubblicato il 24/07/2026

N. 00936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei,
per mandato in calce al ricorso, con domicilio digitale elettivo come da registri
di giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;

Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del Capo di Stato Maggiore *pro tempore*;

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e
presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da
Bari n. 97;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- a mezzo del quale lo Stato Maggiore
dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non
accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 42 bis del d.lgs.

n..151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l'avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli per le Autorità statali intimare, dato atto che il difensore del ricorrente, con atto depositato il 20 luglio 2026, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;

Dato avviso a verbale dell'udienza cautelare della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2026, e depositato il 3 luglio 2026, -OMISSIS--OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe meglio indicato.

1.1 Il ricorrente, graduato scelto dell'Esercito, in servizio presso il -OMISSIS-, con istanza in data 29 gennaio 2026, ha chiesto l'assegnazione provvisoria, ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, a ente, reparto, comando distaccamento ubicato in -OMISSIS-, in relazione alle esigenze di cura e educazione di figlia nata il -OMISSIS-.

1.2 A seguito di comunicazione dei motivi ostativi, di cui a nota del 5 marzo 2026, e delle osservazioni dell'interessato del 16 marzo 2026, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stata negata l'assegnazione provvisoria.

1.3 Richiamati presupposti normativi e orientamenti giurisprudenziali, il diniego è stato motivato sul rilievo che:

“... - presso la sede di -OMISSIS- il Graduato non trova utile collocazione organica, in ragione della carenza di posizioni occupabili nel proprio profilo professionale di "-OMISSIS-"; inoltre sono presenti U.O. a carattere interforze la cui alimentazione è soggetta a procedure non ordinarie.

- l'Ente di appartenenza dell'istante si trova in uno stato di sottoalimentazione nel profilo professionale sopracitato pari al 13% e anche nel complessivo di categoria del 22% che non consente, al momento, sottrazione di personale”.

1.3 A sostegno del ricorso sono state dedotte, con unico articolato motivo, le seguenti censure:

Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancanza del presupposto, carenza istruttoria. Violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione e applicazione dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, si evidenzia la carenza di effettiva e idonea motivazione in ordine alla carenza di organico della sede a quo, tanto più in relazione a situazione di modesta scoperta di organico sia nel profilo professionale specifico (13%) che nella categoria complessiva (22%), nonché in riferimento alla asserita carenza presso la sede richiesta di vacanza nello specifico profilo professionale di “-OMISSIS-”, dovendo aversi riguardo alla sola presenza di posizioni di corrispondente posizione contributiva.

1.4 Nel giudizio si sono costituite le Autorità statali intimate con atto di costituzione di stile, depositato il 9 luglio 2026, mentre in data 21 luglio 2026 è stata depositata la documentazione relativa all'istanza, al preavviso di diniego, alle osservazioni e al diniego, oltre a relazione del Dipartimento del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.

1.5 Nell'udienza camerale del 22 luglio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, dato avviso ex art. 60 c.p.a. della riserva di definizione con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso in epigrafe è fondato e merita pertanto accoglimento.

2.1 Come noto l'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai fini dell'assegnazione temporanea per le esigenze correlate alla genitorialità di figli sino a tre anni, richiede la *“sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”*, stabilendo che *“L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”*.

2.2 Secondo un certo filone interpretativo l'obbligo di motivazione del diniego sarebbe ora attenuato, in relazione alla disposizione dell'art. 45 comma 31 bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – come introdotto dall'art. 40, comma 1, lettera q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 – a tenore del quale:

“Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.

Tale orientamento è tutt'altro che pacifico e consolidato: si è sostenuto, ad esempio, che *“La tesi secondo cui anche per le Amministrazioni militari il diniego delle istanze di cui all'art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001 possa essere motivato per esigenze organiche e di servizio non è fondata dal momento che l'art. 45 comma 31-bis D.Lgs. n. 95 del 2017 riserva tale possibilità solamente agli appartenenti alle Forze di Polizia (Consiglio di Stato sez. II 3 novembre 2023 nr. 9552); pertanto il diniego può essere motivato solo laddove sussistano situazioni di carattere eccezionale.”* (così, Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2025, n. 3376); non costituisce revirement Cons. Stato, Sez. II, 9 marzo 2026, n. 1873, relativo a fattispecie relativa a vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, e quindi a personale appartenente a Forza di Polizia.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere sostenibile nel caso di diniego di assegnazione temporanea di militare non compreso in Forze di Polizia, un obbligo attenuato di motivazione, nondimeno, come osservato in plurime occasioni da questo Tribunale non è intaccato il parametro di riferimento, costituito dalla dimostrazione dell'assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo o dalla dimostrata preminenza delle esigenze di servizio della sede *a quo*, senza che possa assumere rilevanza assorbente l'indisponibilità nella sede *ad quem* dello specifico profilo d'impiego.

Come osservato ancor di recente “...*Anche in disparte la contestata questione dell'applicabilità per il personale militare dell'art. 45, comma 31 bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aggiunto dall'art. 40, comma 1 lettera q) del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 (che, comunque, non spinge il favor per le esigenze di servizio dell'Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio né esime da una preventiva valutazione delle anzidette esigenze di tutela e protezione di preminenti valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento con le esigenze di servizio dell'Amministrazione, permanendo un obbligo motivazionale particolarmente stringente, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 31 luglio 2024, n. 911, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828) - si osserva che l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l'assegnazione temporanea “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”, il che depone per l'inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29 marzo 2021, n. 544) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 12 gennaio 2023, n. 85) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 6 luglio 2023, n. 970) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287)” (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 aprile 2026, n. 461).*

Come peraltro osservato con recente sentenza di questo Tribunale (cfr. n. 660 del 1° giugno 2026), qualora sussistano posizioni d'impiego di livello retributivo e grado equivalente, non potrebbe essere ostativa nemmeno la

circostanza che per i profili disponibili occorra l'eventuale frequenza di corsi di riqualificazione "...ove strettamente e effettivamente necessaria", e senza che possa assumere rilievo "...l'eventuale spesa per la riqualificazione frustra generiche e non dimostrate esigenze di contenimento della spesa... (posto che non può sostenersi che)... l'acquisizione di ulteriori competenze specialistiche...corrisponda al solo interesse del militare e non anche a quello dell'Amministrazione che può giovare di una maggiore duttilità e possibilità d'impiego in posizioni differenziate secondo le diverse esigenze di servizio volta a volta emergenti".

2.3 Nel caso di specie, per un verso la percentuale di scopertura nella sede *a quo* è veramente modesta e di gran lunga inferiore a quella considerata rilevante dalla giurisprudenza amministrativa (circa il 40%); per altro verso, e come indicato dalla relazione dello Stato Maggiore depositata, sia pure tardivamente, il 21 luglio 2026, sono occupate in reparti, reggimenti o comandi della sede ad quem solo i posti di -OMISSIS-, ciò che è insufficiente a sorreggere il diniego.

Si aggiunga che, nella stessa relazione, si dà atto che l'interessato "...ha frequentato molteplici percorsi di formazione conseguendo le relative Qualifiche/ Abilitazioni: "Abilitazione speciale su VTLM Lince" (all'esito di corso svolto dal 05 luglio 2013 al 25 ottobre 2013); qualifica ...di "Pilota VBM" (all'esito di corso svolto dal 10 settembre 2013 al 25 ottobre 2013); "Abilitazione all'impiego della torretta VBM 8x8 Freccia" (corso svolto dal 16 settembre 2013 al 27 settembre 2013); "OP I- Corso di qualificazione operativa di base CBRN per il personale delle FA." (corso svolto dall' 11 novembre 2013 al 22 novembre 2013); Qualifica come "Pilota mezzi cingolati" (corso svolto dal 12 gennaio 2015 al 26 marzo 2015)".

Ne consegue che il militare potrebbe comunque trovare idonea collocazione in profili di impiego diversi da quello di -OMISSIS- e coerenti con le qualificazioni acquisite.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea impugnato, ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione con adibizione a

mansioni corrispondenti ai profili d'impiego per posizioni vacanti di analogo livello retributivo, previa, se necessaria, riqualificazione mediante la frequenza degli opportuni corsi.

4. Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato versato per il ricorso e i motivi aggiunti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato, nei sensi di cui in motivazione e salvi i provvedimenti ulteriori nei termini ivi indicati

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato versato per il ricorso e i motivi aggiunti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.